

REGOLAMENTO (CE) N. 1129/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 1600/95 relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio, del 7 aprile 1998, relativo all'importazione nella Comunità dei prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che il protocollo 1 della decisione n. 1/98 (98/223/CE) del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli⁽²⁾, stabilisce il regime preferenziale applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia; che per alcuni prodotti lattiero-caseari i dazi sono soppressi nei limiti dei contingenti tariffari; che sono stabilite norme relative alla prova dell'origine; che è pertanto necessario adattare il regolamento (CE) n. 1600/95 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2432/97⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1600/95 è modificato come segue:

1) Gli articoli 18 e 19 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 18

1. Il presente articolo si applica alle importazioni di prodotti lattiero-caseari in provenienza dalla Norvegia

⁽¹⁾ GU L 113 del 15. 4. 1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 86 del 20. 3. 1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 151 dell'1. 7. 1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 337 del 9. 12. 1997, pag. 9.

nel quadro dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

2. I prodotti e le aliquote dei dazi applicabili sono quelli indicati nell'allegato III.

3. Si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 8.

«Articolo 19

1. Il presente articolo si applica alle importazioni di prodotti lattiero-caseari nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'allegato I del protocollo 1 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia (98/223/CE).

2. I prodotti e le aliquote dei dazi applicabili sono quelli indicati nell'allegato III A.

3. I quantitativi indicati per ogni anno nell'allegato III A sono suddivisi in parti uguali su ciascuno dei semestri che iniziano il 1° gennaio e il 1° luglio. Tuttavia, per il semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 1998 il quantitativo è fissato a 1 500 t.

4. La durata di validità dei certificati non può superare la data del 31 dicembre successivo alla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88. I titoli d'importazione rilasciati a norma di detto articolo possono essere trasferiti soltanto alle persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 13, lettera a).

5. Le disposizioni degli articoli 13, 14, 16 e 17 si applicano per quanto di ragione.

Tuttavia:

— in deroga all'articolo 13, lettera b), la domanda di titolo deve riguardare almeno dieci tonnellate e al massimo il quantitativo disponibile per ciascun periodo di cui al paragrafo 3;

— in deroga all'articolo 13, lettera e), la dicitura indicata nella casella 20 della domanda di titolo e del titolo stesso fa riferimento all'articolo 19 del presente regolamento;